

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “OLTRE LA PERIFERICA”



Art.1

Costituzione – Denominazione - Sede

1. E' costituita l' Associazione culturale denominata “Oltre la Periferica”, di seguito detta associazione.
 2. Essa ha sede in Catania, viale Castagnola, 20.
 3. L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art.2

Scopi e attività

L'Associazione si propone di evidenziare le molteplici potenzialità del territorio delimitato dal piano di zona di Librino (Librino, Villaggio Sant'Agata, Pigno, Zia Lisa, San Giorgio). Essa si pone come punto di incontro per gli abitanti del quartiere, fornendo gli strumenti per un riscatto sociale e ponendosi come riferimento per le realtà già operanti nel quartiere.

1. L' associazione persegue i seguenti scopi:
 - Contribuire alla formazione di una coscienza comune negli abitanti del territorio, nelle realtà e associazioni operanti in esso;
 - Favorire l'integrazione e la promozione sociale, la cura de bene comune e la partecipazione attiva dei cittadini;
 - Far conoscere le ricchezze, le potenzialità e le realtà "vive" operanti nei quartieri;
 - Attenzionare le situazioni di bisogno presenti sul territorio ed individuare risorse e strumenti per affrontarle;
 - Creare opportunità di comunicazione ed il libero confronto di idee.

2. L'Associazione perseguirà le finalità sopra elencate attraverso le seguenti attività:
 - Diffusione di strumenti di informazione (periodici, siti web, radio, etc...) che permettano di:
 - coinvolgere attivamente le varie realtà presenti nei quartieri;
 - offrire momenti di formazione;
 - promuovere le iniziative che rientrano tra gli scopi associativi.
 - Organizzazione di attività in grado di favorire e diffondere la cultura nel territorio: convegni, confronti pubblici, dibattiti, incontri, momenti di informazione, gruppi di studio, laboratori, mostre, eventi, feste, momenti conviviali, concerti, manifestazioni sportive.
 - Promozione di una rete di collaborazione e solidarietà tra persone, enti e organizzazioni che condividono le finalità dell'Associazione.
3. I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.
4. L' Associazione ha una durata illimitata.

Art.3

Soci – Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all' Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente
2. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso, con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morale o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative, anche di una di esse.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile.

Art. 4*Categorie di soci*

Le categorie di soci sono le seguenti:

- A) **Soci Fondatori:** coloro che hanno dato vita alla associazione stessa;
- B) **Soci Ordinari:** coloro che partecipano all'attività decisionale dell'assemblea ed hanno diritto al voto in Assemblea
- C) **Soci Onorari:** coloro che fanno parte dell'Associazione per particolare riconoscimento per le attività svolte in campo sociale. Non hanno diritto al voto in Assemblea.
- D) **Soci Sostenitori:** coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e/o il loro sostegno, anche economico, alla promozione delle attività dell'Associazione. Non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 5*Diritti e obblighi dei soci*

1. I soci ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. I soci tutti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto; i soci ordinari e fondatori sono tenuti a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 6*Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Art. 7*Assemblea*

1. L'assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo per i primi tre anni è composto dai soci fondatori. Per gli anni successivi sarà composto da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e Segretario.

Il consiglio fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il tesoriere ;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.9

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Art.10

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio.

Art.11

Tesoriere

Il Tesoriere, ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.16
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all'Associazione.

Art.17
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell' Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Art. 18
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.